

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali”;

**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale”;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la nota prot. n. 17388 del 23 ottobre 2020, acquisita al P.G n. 12548 del 26 ottobre 2020, con la quale il Segretario comunale di Ramacca (CT) ha comunicato che il Consiglio comunale, in pari data, con la deliberazione n. 49, ha approvato, con n. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari su n. 16 consiglieri assegnati e n. 15 presenti, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, dott. Giuseppe Limoli, eletto alle consultazioni elettorali amministrative del 5 giugno 2016;

**CONSIDERATO** che, pertanto, risultano rispettati le procedure e i quorum previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della l.r. n. 35/1997, nel testo in ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 5 aprile 2011, n. 6;

**RILEVATO** che, ai sensi dei commi 1 e 2 della norma sopracitata, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere prendere atto della decadenza dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio del Comune di Ramacca e, contestualmente, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i relativi poteri fino al primo turno elettorale utile;

**RITENUTO**, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTA** la nota prot.n. 106581 /GAB del 18 NOVEMBRE 2020 di verifica dei requisiti;

**VISTO** il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

**PRESO ATTO** che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);  
**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte:

**DECRETA**

**Art. 1)** Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto dell'avvenuta cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio del Comune di Ramacca (CT).

**Art. 2)** Il Sig./dott. DONENICO TARSIA  
qualifica DIRIGENTE REGIONALE, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Ramacca, in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

**Art. 3)** Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

**Art. 4)** Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 19 NOV. 2020

L'ASSESSORE  
Grasso

IL PRESIDENTE  
Musumeci